

Regolamento del cimitero del Comune di Lumino



CAPITOLO I: Organizzazione del cimitero

- Art. 1 Autorità competente
- Art. 2 Registrazione
- Art. 3 Composizione del cimitero

CAPITOLO II: Sepolture

- Art. 4 Diritto alla sepoltura
- Art. 5 Autorizzazione
- Art. 6 Salma del neonato
- Art. 7 Orario dei funerali
- Art. 8 Misure delle fosse

CAPITOLO III: Esumazioni

- Art. 9 Esumazioni ordinarie
- Art. 10 Esumazioni straordinarie
- Art. 11 Camera mortuaria

CAPITOLO IV: Concessione delle sepolture

- Art. 12 Procedura per la concessione
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 14 Approvazione progetti di lapidi e monumenti
- Art. 15 Limite delle concessioni
- Art. 16 Ampliamento o modificazioni del cimitero
- Art. 17 Rinnovo della concessione
- Art. 18 Manutenzione dei segni e monumenti funebri

CAPITOLO V: Ordinamento del cimitero

- Art. 20 Divieti diversi
- Art. 21 Piantagioni
- Art. 21bis Iscrizioni e posa di vasi su lastre
- Art. 23 Responsabilità in caso di guasti

CAPITOLO VI: Tassa

- Art. 24 Esenzione
- Art. 25 Tasse

CAPITOLO VII: Disposizioni varie

- Art. 26 Contravvenzioni
- Art. 27 Interpretazione del regolamento
- Art. 28 Entrata in vigore
- Art. 29 Disposizione abrogativa

CAPITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 1
Autorità competente

L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio che esercita la sorveglianza e la manutenzione e applica il presente regolamento.

Art. 2
Registrazione

La Cancelleria municipale tiene la registrazione delle inumazioni unitamente a quella inerente la posa di ricordi funebri indicando: nome, cognome, data di nascita e data del decesso del defunto, soggetto del ricorso, nome del concessionario, superficie del terreno occupato, numero del loculo, controllo delle scadenze, tasse pagate.

Art. 3
Composizione del cimitero

1. Il cimitero si compone:
 - a) campi per sepolture a tempo determinato;
 - I. per adulti;
 - II. per bambini fino a 12 anni di età.
 - b) Loculi per urne cinerarie.

La concessione ha una durata di 25 anni ed è rinnovabile. È data la possibilità di deporre nella nicchia quattro urne limitate ai familiari.
Non sono ammessi altri segni funebri oltre all'iscrizione del nome, cognome, date di nascita e di morte, e alla posa di un tipo uniforme di fotografia e portafiori.
2. Le spese di sigillatura e di posa dei segni funebri, (eseguite dal Comune) sono a carico del concessionario.

CAPITOLO 2

SEPOLTURE

Art. 4
Diritto alla sepoltura

- Nel cimitero sono accolte le salme o le ceneri:
- a) di persone morte nella giurisdizione comunale. Fanno eccezione a questa regola le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
 - b) di persone domiciliate nel comune;
 - c) di persone attinenti del comune;
 - d) di persone non domiciliate e non attinenti decessi fuori della giurisdizione del comune per le quali la concessione è riservata caso per caso dal Municipio.

Art. 5
Autorizzazione

1. Nessuna inumazione e deposizione in loculi è concessa senza autorizzazione del Municipio.
2. Le inumazioni e deposizioni devono essere fatte di giorno.
3. Per le tumulazioni è d'obbligo la cassa di legno dolce.

Art. 6
Salma del neonato

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 7
Orario dei funerali

Di regola, durante i mesi di luglio e agosto i funerali devono essere fatti prima delle ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Art. 8
Misure delle fosse

1. Le fosse devono avere le seguenti misure:
 - a) per adulti: lunghezza m. 1.80, larghezza m.0.80, profondità metri 1.80;
 - b) per bambini fino all'età di 12 anni: lunghezza m. 1.50, larghezza m. 0.65, profondità m. 1.50;
 - c) nel caso di feretri aventi una larghezza o una lunghezza superiore lo spazio occorrente sarà scavato nell'adiacente vialetto; il tumulo della fossa però non può superare le dimensioni sopraccitate.
2. In una fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso previsto dall'art. 6. Tuttavia si possono riporre, a richiesta degli interessati i resti di salme nonché le ceneri di parenti provenienti da altre sepolture in seguito a esumazioni ordinarie o straordinarie, sempre che siano trascorsi i termini di legge, con le riserve dell'art. 10. Le spese relative sono a carico dei richiedenti.

CAPITOLO 3

ESUMAZIONI

Art. 9
Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni (minimo 20 anni).

Art. 10
Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione e modificazione del cimitero per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.
2. Le esumazioni consentite prima di 20 anni devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.
3. Nel caso di esumazioni il posto divenuto libero ritorna a disposizione del Municipio senza diritto al rimborso delle tasse pagate.

Art. 11
Camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono provvisoriamente deposte le salme:
 - a) che non possono essere trattenute nell'abitazione fino al funerale;
 - b) che a seguito di qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico non possono essere ricoverate altrove;
 - c) di ignoti di cui si debba fare esposizione al pubblico;
 - d) di morti fuori della giurisdizione comunale, la cui tumulazione nel cimitero richieda cambiamento di cassa;
 - e) che richiedono osservazioni e indagini necroscopiche.
2. Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme deposte nella camera mortuaria quando la stessa non potesse essere esercitata da una persona scelta dalla famiglia. Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione della sala, assistenza del medico delegato e del personale comunale, sostituzione di cassa e simili sono a carico degli eredi del defunto.

CAPITOLO 4**CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE****Art. 12**
Procedura per la concessione

Per ottenere la concessione di una sepoltura si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza firmata indicante con precisione la qualità e il luogo della sepoltura domandata, il nome, il cognome, l'attinenza e l'ultimo domicilio del defunto, come pure il nome e l'indirizzo dei richiedenti.

Art. 13
Autorizzazioni

Il piano e l'ordine progressivo dell'utilizzazione delle aree d'inumazione è fissato dal Municipio.

Art. 14
Approvazione progetti di lapidi e monumenti

1. Nessun ricordo funerario (lapide, croce, monumento, ecc.) potrà venir costruito o collocato nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.
2. Con la domanda di autorizzazione si dovrà presentare al Municipio, in doppio esemplare, il relativo progetto; valgono le seguenti disposizioni:
 - a) per lapidi e monumenti in scala 1:10; dovranno inoltre essere descritti: le decorazioni, gli epitaffi o iscrizioni e il materiale che si intende adoperare. Il Municipio può esigere modifiche di progetto di carattere estetico o altre. L'altezza massima consentita è di m. 1.20.
 - b) Le tombe devono essere delimitate con bordure in pietra naturale o artificiale di un'altezza non superiore ai 15 cm. Non sono ammessi recinti metallici rigidi, ma sono tollerate le catene metalliche, quale complemento delle bordure.

Art. 15
Limite delle concessioni

1. La concessione di parcelle o loculi non dà diritto alla proprietà ma costituisce un diritto personale ristretto all'uso.
2. La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari che non daranno diritto a indennità o al ristorno di tasse.

Art. 16
Ampliamento o modificazioni del cimitero

È facoltà del comune di rientrare in possesso di qualunque parcella o loculi concessi, se necessario per ampliamenti o modificazioni del cimitero o per altre ragioni di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente e le opere di traslazione della salma o delle ceneri e di ricostruzione delle tombe e del monumento sono a carico del comune.

Art. 17
Rinnovo della concessione

1. I posti dei loculi cinerari possono essere rinnovati alla scadenza del termine di concessione. Nei casi in cui la concessione della sepoltura è giunta a scadenza può essere concessa la deposizione delle ceneri dei resti nei loculi cinerari. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata al Municipio accompagnata dal pagamento anticipato della relativa tassa.

2. Tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati. Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funebri alla scadenza della concessione se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non procedono al ritiro entro 30 giorni dalla scadenza vi provvede il Municipio a spese del concessionario.

Art. 18
Manutenzione dei segni e monumenti funebri

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non danno seguito a tale obbligo il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

CAPITOLO 5

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 20
Divieti diversi

1. È vietato introdurre animali o veicoli nel recinto del cimitero.
2. Non è permesso collocare fiori e/o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi cinerari salvo per i primi 10 giorni dopo il funerale. I fiori vanno collocati negli appositi vasi, il cui modello è stabilito dal Municipio.¹
3. Nessun privato potrà conservare presso di sé la chiave degli ingressi, né accedere al cimitero se non durante l'orario di apertura; eccezioni sono fatte per lavori inerenti alla posa o al restauro di lapidi o monumenti.
4. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro muri di cinta del cimitero.
5. I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno esservi trasportati pronti per la posa in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove. Non è permesso nessun lavoro alle tombe nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre inclusi.
6. La terra, le pietre o ogni altro residuo delle opere di privati, tanto eseguite che in corso di costruzione, dovranno essere immediatamente trasportati dal costruttore fuori dal cimitero.
7. È vietata la posa di lapidi, monumenti, ecc. contro il muro di cinta salvo in casi speciali da giudicare dal Municipio.

Art. 21
Piantagioni

1. Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti e sempreverdi di basso fusto, mantenuti in modo da non sporgere dal perimetro dello spazio concesso e da non superare l'altezza di m. 1.20. Il Municipio, previo avviso agli interessati, ha la facoltà di regolare e anche di estirpare quelle piantagioni che non sono conformi al regolamento.
2. Sono vietate le bordure delle tombe con siepi di qualsiasi natura.
3. È vietato l'uso di scatole di latta o bottiglie quali portafiori.

Art. 21 bis
Iscrizioni e posa di vasi su lastre²

Le iscrizioni e la posa di vasi sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie dovranno essere eseguite dalla ditta concessionaria designata dal Municipio, a spese dei richiedenti e secondo le modalità grafiche stabilite dal Municipio (Nome, cognome, anno di nascita e di morte, eventualmente fotografia).

Art. 22
Responsabilità in caso di guasti

Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a guasti arrecati da terzi a monumenti o lapidi eretti nel cimitero.

CAPITOLO 6

TASSE

Art. 23
Esenzione

È esente da tassa la sepoltura delle salme o ceneri o la concessione di loculi cinerari per le persone domiciliate a Lumino o morte nel territorio di Lumino.

Art. 24
Tasse

1. Negli altri casi, per la concessione di una sepoltura o di un loculo cinerario è dovuta una tassa di fr. 200.--.
2. Per il rinnovo della concessione di un loculo cinerario è prelevata una tassa di fr. 200.--.
3. Per l'uso della camera mortuaria è fissata una tassa di fr. 50.-

¹ Modificato con approvazione del CC del 18 giugno 2009 e ratificato dalla Sezione degli enti locali il 23 settembre 2009.

² Introdotta con approvazione del CC del 18 giugno 2009 e ratificata dalla Sezione degli enti locali il 23 settembre 2009.

CAPITOLO 7**DISPOSIZIONI VARIE****Art. 25
Contravvenzioni**

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito a norma del Regolamento comunale, riservate le azioni penali e civili contro i contravventori.

**Art. 26
Interpretazione del regolamento**

Il Municipio decide ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 27
Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore con decisione municipale ottenuta l'approvazione delle competenti autorità comunali e cantonali.

**Art. 28
Disposizione abrogativa**

Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.

p. Il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Sergio Biondina

Eros De Gottardi

Approvato nella seduta del Lod.le Consiglio comunale del 28 novembre 1983 e dal Lod.le Consiglio di Stato in data 14 febbraio 1984; entrato in vigore con decisione municipale del 13 marzo 1984.